

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01283/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2017, proposto da:

Pietro Migliaccio, Società Cooperativa di Lavoro "Il Fungo", rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Altamura, Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso lo studio avv.Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, n.60;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Euro Pesca Cetara S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Romano, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, v.le XXI Aprile n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di assegnazione della quota di tonno rosso, di cui alla nota prot. n.0016309/16, successivamente comunicato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Euro Pesca Cetara S.r.l. e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso in esame per la complessità delle questioni di diritto poste dal presente giudizio, anche alla luce delle novità introdotte dal Reg. UE n.2016/1627, non si presta alla cognizione sommaria del giudizio cautelare bensì necessita del dovuto approfondimento proprio della sede di merito;

Considerato che l'interesse azionato dai ricorrenti può trovare soddisfazione con la celere fissazione del merito, su istanza di prelievo motivata a cura della parte più sollecita;

Considerato che parte ricorrente ha insistito per essere autorizzata alla notifica del gravame per pubblici proclami nei confronti degli ulteriori soggetti controinteressati e che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare tale notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale

del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; g) il testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (45 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Le spese della presente fase cautelare per la particolarità della controversia possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) così dispone:

- respinge la suindicata domanda cautelare;
- ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione, con l'avvertenza che i termini di notifica e deposito degli atti sono perentori a pena di decadenza;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo

IL SEGRETARIO